

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 31 maggio 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO ROTTARO - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 527 – 18789/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore CARLO CHIAMA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Settimo Rottaro:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 75-40853 del 5/02/1985, successivamente modificato con due Varianti Strutturali, riferite unicamente al Comune di Settimo Rottaro, approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. 13-22595 del 6 ottobre 1997 e n. 13-8888 del 4 giugno 2008;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 11 del 12 aprile 2011, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I., ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 14/04/2011 (pervenuto il 22/04/2011), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal succitato settimo comma;
(Prat. n. 068/2011);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 613 abitanti nel 1971, 566 abitanti nel 1981, 543 abitanti nel 1991 e 517 abitanti nel 2001, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico sostanzialmente in calo;

- superficie territoriale di 597 ettari di collina, dei quali 469 ettari presentano pendenze inferiori a 5°, 126 ettari hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 2 ettari con pendenze superiori ai 20°; 123 ettari appartengono alla Classe I^a della Capacità d'Uso dei Suoli e 64 alla Classe II^a. È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 62 ettari, che costituisce il 11% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "Area Ivrea", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nel Sistema di diffusione urbana dell'Eporediese - macro area Sud-Est, con i Comuni di Albiano di Ivrea, Azeglio, Caravino, Vestignè, Cossano Canavese, Borgomasino e Maglione, individuati dall' art. 9.2.2.) delle N.d.A. del P.T.C.;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale Provinciale (P.T.C.) quale *centro storico* di interesse provinciale;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Autostrada A5 (bretella Ivrea - Santhià) e dalla Strada Provinciale n. 56;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalla seguente acqua pubblica: Roggia Violana;
- tutela ambientale:
 - parte del territorio comunale (circa 7 ettari) è interessata dal Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10062 denominato "Stagno Interrato di Settimo Rottaro";
 - una vasta porzione del territorio comunale ricade inoltre nella *zona del Lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea*, per la quale il Piano Territoriale Regionale prevede la formazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di competenza regionale; nelle more della formazione del Piano si applicano i disposti dell'art. 14.5 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 11 del 12 aprile 2011, di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone la modifica della modalità di attuazione, da "libera iniziativa" a "permesso edilizio convenzionato", dell'area denominata "Rcp - Aree di Completamento", ubicata in Via IV Novembre, delimitata da un lato da viabilità provinciale e da due lati da viabilità comunale, al fine di consentire un più corretto inserimento della volumetria assentita nel contesto urbano.

Le variazioni introdotte aggiornano sia le Norme di Attuazione che le Tavole di Piano. La documentazione di Variante dichiara il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 e la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica.

In merito al processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), l'Amministrazione Comunale ha adottato, contestualmente al progetto preliminare di Variante, la "Verifica preventiva di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica" e la "Relazione di compatibilità ambientale della Variante al P.R.G.C. prevista dall'art. 20 L.R. 40/98

comprensiva della valutazione di incidenza ai sensi del regolamento Regionale 16/11/2011 – fase di screening”, (quest’ultima peraltro non pervenuta), senza effettuare la consultazione delle autorità competenti in materia ambientale e senza che l’Organo Tecnico Comunale abbia determinato se la Variante è da assoggettare alla V.A.S.;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata “PTC2” ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/06/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 24/05/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. del Comune di Settimo Rottaro, adottato con deliberazione C.C. n. 11 del 12/04/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Settimo Rottaro la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta